

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (di seguito CUG) costituito in Regione Lombardia come previsto dall'art. 21 della legge n. 183/2010 dall'art 86 della l.r. 20/2008, dalle Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia" di cui all'art. 21, c.4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 approvate di concerto dal Ministro per la Funzione pubblica e dalla Ministra per le Pari opportunità e dalle Linee Guida contenute nella DGR 1913 del 29 giugno 2011 "II provvedimento organizzativo 2011", nell'Allegato C1.

Art. 2

Composizione e sede

Il CUG è composto:

- ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e delle linee guida regionali, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione (rappresentatività non inferiore al 5% risultante come media del dato associativo e del dato elettorale).
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

Il CUG di Regione Lombardia ha sede presso Palazzo Lombardia - piazza Città di Lombardia, 1 - Milano.

Art. 3

Durata in carica

Il CUG ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

Art. 4

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione.

In caso di assenza le sue funzioni sono svolte da un Vicepresidente, individuato tra i componenti del Comitato.

Art. 5

Compiti del Segretario

Il Segretario ha funzione verbalizzante, cura la raccolta dei verbali delle riunioni.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente del Comitato di parte sindacale scelto a maggioranza fra i componenti nella prima seduta del Comitato.

Art. 6

Convocazioni

Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, almeno 4 volte all'anno.

Nell'ultima seduta dell'anno viene concordato il calendario annuale delle convocazioni ordinarie e approvato il programma di lavoro di cui all'art. 7. La convocazione ordinaria viene quindi effettuata dal Presidente via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Il Presidente convoca il CUG in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno **un terzo** dei componenti effettivi.

La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno due giorni lavorativi prima della data prescelta.

Art. 7

Programmazione attività

Il CUG redige entro il 31 ottobre di ciascun anno di mandato, il programma di lavoro per l'anno successivo che verrà approvato nei termini previsti dal precedente art. 6.

Art. 8

Funzionamento e deliberazioni

Il CUG adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui all'art. 57 del d.lgs 30 marzo n. 165, come modificato dall'art. 21 della l. 4 novembre 2010 n. 183.

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

I componenti supplenti possono partecipare senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente e al Componente supplente, che a sua volta provvederà a comunicare tempestivamente la propria eventuale assenza.

Le riunioni del CUG devono essere verbalizzate in forma sintetica a cura del Segretario. Il verbale viene approvato all'inizio della seduta successiva e inviato all'Amministrazione per conoscenza.

I verbali delle sedute vengono inoltre inviati, a cura del Segretario, a tutti i componenti (effettivi e supplenti).

Le attività di supporto al Comitato sono curate dall'ufficio deputato al governo delle tematiche oggetto del confronto.

Art. 9

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del CUG devono essere presentate per iscritto al Presidente del CUG stesso, che ne dà comunicazione anche all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.

Il CUG ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso le comunica in forma scritta al CUG e all'Amministrazione.

In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, il componente decade automaticamente.

Il componente dimissionario viene sostituito dallo stesso soggetto che l'aveva designato, entro 30 giorni dalla presa d'atto della decadenza e dalla richiesta di sostituzione da parte del CUG.

Art. 10

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 11, il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro che si avvarranno per le loro attività dell'apporto di componenti effettivi e supplenti e, ove sia ritenuto necessario, di soggetti esterni senza diritto di voto in qualità di esperti.

Il CUG può prevedere la partecipazione alla sedute, su richiesta del Presidente o Componenti, di soggetti esterni al CUG senza diritto di voto.

Il Presidente, sentito il CUG, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del CUG stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al CUG e formula proposte.

La definizione dei gruppi di lavoro o commissioni, comprendente l'oggetto, la composizione, il coordinamento, la tempistica, e le risorse con cui dovrà sviluppare la propria attività, verrà assunta secondo le modalità previste all'art. 6 e inclusa nel piano di lavoro annuale.

Art. 11

Compiti del Comitato

Il CUG esercita i compiti previsti dall'art. 21, c. 4 della legge n. 183/2010, dalle Linee guida nazionali sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia", dall'art. 86 della l.r. 20/2008 e delle linee guida regionali contenute nell' Allegato C1 alla DGR 1913 del 29 giugno 2011 "II provvedimento organizzativo 2011", allegato al presente regolamento.

Più precisamente, al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e le lavoratrici.

Al Comitato in particolare spettano le seguenti funzioni:

Formulare piani di azioni positive a favore dei lavoratori e individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi;

Promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive emanate da organismi preposti nazionali/regionali/comunitari per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi a molestie sessuali;

Segnalare fatti riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli agli organi di competenza;

Predisporre indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di benessere lavorativo ed individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i dipendenti dell'ente;

Assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali.

Realizzare azioni di verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale o di discriminazione sessuale.

Il Comitato qualora ne ricorrano le condizioni chiederà all'Amministrazione la documentazione e le risorse necessarie o utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell'attività dello stesso.

Per quant'altro qui non menzionato si rimanda alla direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'art. 57 del d.l.gs. 165/2001 con la quale detta le linee guida del funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia.

Art. 12

Relazione annuale

Il CUG, come previsto nelle linee guida regionali, redige entro il 30 marzo di ciascun anno di

mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione viene trasmessa alla Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art.13

Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione regionale

I rapporti tra il CUG e Regione Lombardia sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il CUG provvede a render note alle lavoratrici e ai lavoratori della Giunta e del Consiglio le attività e le iniziative in corso, nonché i risultati di eventuali interventi realizzati, dando loro la massima divulgazione con le modalità ritenute opportune, a partire dall'apposita area dedicata sul sito Intranet dei due rami dell'Amministrazione.

Su richiesta del CUG, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti, l'Amministrazione fornirà dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza dello stesso, che utilizzerà esclusivamente per gli obiettivi e i programmi di lavoro espressi dal Comitato.

Il CUG mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del CUG stesso.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 15

Approvazione, validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dalla metà più uno degli aventi diritto, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla metà più uno dei componenti aventi diritto.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Art. 16

Rapporti con la Consigliera di Parità

Ai fini dell'adempimento di quanto previsto dal punto 4.1 della "Direttiva Ministeriale sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia", nonché dal "Codice di condotta per la tutela e la dignità delle Lavoratrici e dei Lavoratori di Regione Lombardia, il Comitato promuoverà forme di collaborazione con la Consigliera di Parità territorialmente competente volte a definire iniziative e progetti condivisi, come da piano delle azioni annuali.

Art. 17

Collaborazioni e risorse

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato:

si avvale di tutti gli strumenti che l'Ente mette a disposizione idonei al suo funzionamento.

Per eventuali iniziative che richiedano impegno finanziario, l'Ente valuterà la compatibilità dell'impegno stesso con le risorse di bilancio.

Il Comitato può disporre di eventuali contributi messi a disposizione dall'Unione Europea e dallo Stato o da altri Soggetti pubblici e privati, l'acquisizione e l'utilizzo di tali fondi avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'Amministrazione.

L'Amministrazione garantisce, attraverso il piano annuale di formazione e compatibilmente con le risorse a disposizione, la formazione e l'aggiornamento dei componenti del Comitato.